

EDIZIONE SPECIALE

BOLLETTINO  **UFFICIALE**

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno IV

Mogadiscio, 31 marzo 1964

Suppl. N. 5 bis al N. 3

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh.So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh.So. 100. Estero Sh.So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh.So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

Leggi e Decreti

DECRETO LEGISLATIVO 31 Marzo 1964, n. 1: *Codice di
Procedura Penale Militare di Pace e di Guerra* Pag. 3

DECRETO LEGISLATIVO 31 Marzo 1964, n. 2: *Ordinamento
Giudiziario Militare* » 35

PARTE SECONDA

Disposizioni, Comunicati, Avvisi, Varie

N. N.

ERRATA CORRIGE

al Codice di Procedura Penale Militare di Pace e di Guerra

Alla pag. 4 - Art. 2, ultima riga leggasi : **«cognizione»**

Alla pag. 5 - Art. 1, terza riga, la parola «davani», leggasi **«davanti»**

Alla pag. 8 - Art. 9, dopo la lettera c) segue la lettera **«d»** e NON b).

Alla pag. 10 - Art. 13, comma 3°, prima riga, la parola «dell'imputato», leggasi : **«dall'imputato»**

Alla pag. 12 - nel titolo dell'Art. 19, leggasi : **«polizia giudiziaria»** e nella seconda riga del comma 1 dell'Art. 19, leggasi : **«polizia giudiziaria»**.

Alla pag. 20 - Art. 45, ultima riga del comma 2°, leggasi **«a nuovo giudizio»**.

Alla pag. 21 - Art. 48, seconda riga, la parola «dell'impiego», leggasi : **«dall'impiego»**.


Alla pag. 25 - Art. 54, all'ultima riga del comma 1, leggasi : **«giurisdizione militare»**.

Alla pag. 27 - Art. 57, alla seconda riga del comma 1, leggasi : **«Tribunali Militari»**.

Alla pag. 28, nella terza riga della lettera c), la parola «Stato alleato», leggasi : **«Stato alleato»**.

C O D I C E

**DI PROCEDURA PENALE MILITARE
DI PACE E DI GUERRA**



Decreto Legislativo 31 Marzo 1964, n. 1

Codice di Procedura Penale Militare di Pace e di Guerra

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO L'art. 62 della Costituzione;

VISTA la Legge 18 Giugno 1963 n. 8, che delega al Governo la facoltà di emanare il Codice di Procedura Penale Militare di Pace e di Guerra;

VISTO il testo definitivo del Codice di Procedura Penale Militare di Pace e di Guerra elaborato dalla Commissione di cui all'art. 2 della Legge di delegazione;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro della Difesa;

D E C R E T A

Art. 1

L'allegato testo del Codice di Procedura Penale Militare di Pace e di Guerra è approvato ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

Art. 2

Una copia del Codice di Procedura Penale Militare di Pace e di Guerra pubblicato sul Bollettino Ufficiale sarà trasmessa a ciascun Governatorato Regionale, a ciascun Commissariato Distrettuale, ed a ciascuna Municipalità, per essere tenuta esposta nei rispettivi uffici per 15 giorni consecutivi, affinchè chiunque possa prenderne cognizione.

Art. 3

Dalla data di entrata in vigore del Codice di Procedura Penale Militare di Pace e di Guerra sono abrogate le norme di procedura penale militare attualmente vigenti, ed ogni altra norma contraria od incompatibile.

Mogadiscio, li 31 Marzo 1964

ADEN ABDULLA OSMAN

IL PRIMO MINISTRO

Abdirascid Ali Scermarche

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Hilole Mohallim

LIBRO I

Della Procedura Penale Militare di Pace

Titolo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Applicazione delle disposizioni del Codice di Procedura Penale

Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del Codice di Procedura Penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai Tribunali Militari, sostituiti :

- a) al Tribunale Regionale, il Tribunale Militare;
- b) alla Corte Suprema, il Tribunale Supremo Militare;
- c) al ricorso alla Corte Suprema, il ricorso per annullamento al Tribunale Supremo Militare;
- d) al Giudice competente, il Giudice relatore;
- e) al Procuratore Generale ed al Sostituto Procuratore Generale, rispettivamente il Procuratore Generale Militare ed il Sostituto Procuratore Generale Militare.

Titolo II

DELL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE MILITARE

CAPO I

DELLA GIURISDIZIONE MILITARE

Art. 2

*Giurisdizione militare in relazione alle persone
ed ai reati militari*

Appartiene ai Tribunali Militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali è applicabile la legge penale militare a norma dell'art. 1 del Codice Penale Militare.

CAPO II

EFFETTI DELLA CONNESSIONE DEI PROCEDIMENTI SULLA
GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI MILITARI

Art. 3

Effetti della connessione dei procedimenti

Quando si ha connessione a norma dell'articolo 6 del Codice di Procedura Penale, se alcuno dei reati appartiene alla competenza dell'Autorità giudiziaria militare, la competenza per tutti i reati commessi da appartenenti alle Forze Armate, anche se posteriormente al reato commesso hanno perduto tale qualità, appartiene all'Autorità giudiziaria militare. La competenza su tutti i reati commessi da persone estranee alle Forze Armate è determinata a norma delle lettere a) e b) dell'art. 7 del Codice di Procedura Penale.

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DELLE AZIONI

Art. 4

Officialità dell'azione penale

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, l'azione penale è pubblica, ed è iniziata d'ufficio in seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia del reato, previa richiesta del Comandante dell'Esercito Nazionale, o di altro ufficiale superiore dal medesimo delegato.

Art. 5

Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno

Nei procedimenti di competenza del Giudice militare, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non può essere proposta davanti ai Tribunali Militari. Il giudizio su di essa è sospeso fino alla definizione del giudizio penale.

CAPO II

DEL GIUDICE

SEZIONE I: Organi della giurisdizione militare

Art. 6

Disposizioni generali

La legge relativa all'Ordinamento Giudiziario Militare determina le specie, la composizione ed il numero degli organi che esercitano la giurisdizione militare.

SEZIONE II Dei conflitti di giurisdizione

Art. 7

Conflitti di giurisdizione

Sui conflitti tra l'Autorità giudiziaria ordinaria e l'Autorità giudiziaria militare decide la Corte Suprema.

SEZIONE III Della incompatibilità del giudice

Art. 8

Applicazione delle norme del Codice di Procedura Penale

Per l'incompatibilità dei Giudici militari, si applicano le disposizioni del Codice di Procedura Penale, relative alla incompatibilità, salve le norme dell'articolo seguente.

Art. 9

Incompatibilità speciali per i procedimenti militari

Oltre i casi dell'articolo 10 del Codice di Procedura Penale, non possono sotto qualsiasi titolo far parte del Tribunale Militare o del Tribunale Supremo Militare, o esercitarvi le funzioni di Pubblico Ministero:

- a) colui che è stato offeso dal reato;
- b) gli ufficiali della compagnia, o reparto corrispondente, cui appartiene l'imputato, e gli ufficiali che hanno partecipato ad un precedente giudizio disciplinare per lo stesso fatto, o che comunque hanno avuto una diretta ingerenza nella repressione disciplinare del fatto stesso;
- c) gli ufficiali che si trovavano immediatamente agli ordini dell'imputato al tempo in cui fu commesso il reato o iniziato il procedimento penale;
- b) l'ufficiale che ha proceduto ad atti preliminari alla fase predibattimentale.

CAPO III
DELLE PARTI

SEZIONE I Del Pubblico Ministero

Art. 10

Esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero

• Il Pubblico Ministero presso i Tribunali Militari inizia ed esercita l'azione penale per i reati soggetti alla giurisdizione militare.

Art. 11

Attribuzioni dell'Ufficio del Pubblico Ministero

L'Ufficio del Pubblico Ministero Militare :

- a) vigila sull'osservanza delle leggi;
- b) fa eseguire i provvedimenti dei Tribunali Militari e del Giudice relatore;
- c) esercita tutte le altre attribuzioni, che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

SEZIONE II Del difensore

Art. 12

Difensori

1. Davanti ai Tribunali Militari, il difensore deve essere cittadino somalo;
2. Qualora occorra tutelare il segreto politico o militare il Giudice relatore o il Presidente, con provvedimento non soggetto ad impugnazione, può escludere il difensore o il consulente tecnico non militare

Art. 13

Disciplina dei difensori militari

1. Il difensore militare, nominato di ufficio o scelto dall'imputato, non può rifiutare l'incarico senza giustificato motivo. Se ricorrono giusti motivi il Presidente ha facoltà di concedere la dispensa.
2. Se il rifiuto di assumere la difesa non è giustificato, al difensore militare è inflitta dallo stesso Tribunale Militare, in via disciplinare, una delle punizioni, che, a norma dei regolamenti, può infliggere il superiore gerarchico.
3. Il difensore militare, ancorchè scelto dell'imputato, se accetta qualsiasi compenso, in qualunque forma, per il servizio della difesa, soggiace a provvedimenti disciplinari, senza pregiudizio dell'azione penale, qualora il fatto costituisca reato.

Art. 14

Disciplina dei difensori non militari

1. Contro i difensori non militari, che abbandonano la difesa, si applicano, con provvedimento del Presidente del Tribunale Militare, le sanzioni stabilite dal Codice di Procedura Penale.
2. Contro il provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Supremo Militare, anche per il merito, da parte dell'interessato.
3. La dichiarazione di ricorso, unitamente ai motivi, deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di tre giorni dalla notificazione del provvedimento.
4. Se l'imputato, in seguito all'abbandono, rimane senza difesa, il Presidente nomina difensore di ufficio un ufficiale. Può essere concesso un termine massimo di cinque giorni per la preparazione della difesa. Il dibattimento non può mai essere sospeso per un tempo maggiore, nè rinviato a causa dell'abbandono della difesa.

CAPO IV
DEGLI ATTI PROCESSUALI

Art. 15

Obbligo d'osservanza delle norme processuali

Nei procedimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria militare, devono essere osservate le norme stabilite da questo Codice e, in quanto applicabili, quelle del Codice di Procedura Penale, anche quando l'inosservanza non importa nullità od altra sanzione particolare.

Art. 16

Rilascio di copie, di estratti o di certificati

Il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti di un procedimento penale militare può essere consentito solo dal Giudice relatore o dal Presidente del Tribunale.

Art. 17.

Notificazione degli atti

In quanto la legge non disponga diversamente, per la notificazione degli atti si osservano le norme del Codice di Procedura Penale. Le mansioni spettanti all'ufficiale giudiziario sono disimpegnate da militari designati dal Comandante dell'Esercito Nazionale.

Art. 18

Notificazioni ai militari che devono comparire come testimoni

1. Le notificazioni ai militari in servizio alle armi, che devono comparire come testimoni davanti ai Tribunali Militari, sono eseguite con semplice avviso per iscritto o telegrafico, diretto all'Autorità procedente al Comando da cui il militare dipende. Il Comando stesso tra-

smette senza indugio all'Autorità procedente l'attestato della fatta intimazione.

2. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, i militari in servizio alle armi possono essere citati con avviso verbale, anche telefonico, diretto ai rispettivi superiori, che hanno l'obbligo di curare l'immediata intimazione.

3. Se i militari sono in congedo o altrimenti lontani dalla sede del reparto, l'avviso può essere notificato a cura del Comando di Polizia del luogo, che invia subito la sua relazione all'Autorità procedente.

Titolo IV

DELLA PROCEDURA PREDIBATTIMENTALE E DEL GIUDIZIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I Degli atti preliminari

Art. 19

Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare

1. Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate nell'ordine seguente :

a) dai Comandanti di reparto, di distaccamento o di posto dell'Esercito Nazionale;

b) dagli ufficiali e sottufficiali della Polizia Militare.

2. Concorrendo più militari fra quelli rispettivamente indicati nelle lettere a) e b) del comma precedente, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.

3. I militari suddetti hanno la facoltà di richiedere la forza pubblica. In ogni caso, tutte le persone indicate nel primo comma, senza interrompere le indagini, devono informarne immediatamente il Procuratore Generale Militare.

Art. 20

Subordinazione della polizia giudiziaria militare

Le persone indicate nell'articolo precedente esercitano le loro attribuzioni sotto la direzione del Procuratore Generale Militare e del Sostituto Procuratore Generale Militare, osservate le disposizioni, che, nei rispettivi ordinamenti, ne regolano i rapporti interni di dipendenza gerarchica.

Art. 21

Arresti, ispezioni o perquisizioni

Quando devono procedere ad arresti, ispezioni o perquisizioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare osservano le norme speciali stabilite dagli articoli 30 e 35.

Art. 22

Trasmissione degli atti ed informazioni al Procuratore Generale Militare

1. terminate le operazioni, le persone indicate nell'articolo 19 devono trasmettere immediatamente gli atti compilati e le cose sequestrate al Procuratore Generale Militare.
2. Le persone di cui al comma precedente devono inoltre riferire al Procuratore Generale Militare ogni notizia che loro successivamente pervenga, e compiere in qualsiasi momento gli atti necessari per assicurare le prove del reato.

Art. 23

Sanzioni disciplinari per le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare

Le persone indicate nell'articolo 19, che violano le disposizioni di legge per le quali non è stabilita una sanzione speciale, o che recusano, omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'Autorità Giudiziaria Militare, ovvero eseguono l'ordine soltanto in parte o negli-

gentemente, sono punite con sanzioni disciplinari dai superiori gerarchici, a richiesta del Procuratore Generale Militare.

Art. 24

Assunzione di atti di polizia giudiziaria

Il Pubblico Ministero Militare può procedere direttamente, o per mezzo delle persone indicate nell'articolo 19, ad atti di polizia giudiziaria, secondo le norme della presente sezione.

Art. 25

Assistenza del Cancelliere

Il Pubblico Ministero Militare, in tutti gli atti che compie, è assistito dal Cancelliere.

SEZIONE II Della libertà personale dell'imputato

Art. 26

Arresto in flagranza

1. Le persone indicate nell'articolo 19 devono procedere o far procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un reato militare, punibile con pena detentiva o con pena più grave, ferma la osservanza dei modi prescritti dai regolamenti per l'accesso in luoghi militari.
2. Dell'arresto è compilato processo verbale. L'arrestato è posto immediatamente a disposizione del Procuratore Generale Militare, ed intanto è custodito, preferibilmente, in luogo militare.

Art. 27

Arresto fuori dei casi di flagranza

Fuori dei casi di flagranza, il militare in servizio alle armi, im-

putato di un reato, ancorchè non soggetto alla giurisdizione militare, non può essere arrestato o fermato o trattenuto sotto custodia, se non in dipendenza di un mandato dell'Autorità giudiziaria; salve le misure precauzionali che il Comandante da cui il militare dipende, ritenga di adottare.

Art. 28

*Arresto in luoghi privati o in stabilimenti
non dipendenti dall'Autorità militare*

Se, fuori dei casi di flagranza ed in seguito a mandato dell'Autorità giudiziaria militare, si deve procedere, in case od altri luoghi privati, ovvero in stabilimenti non dipendenti dall'Autorità militare, all'arresto di imputati soggetti alla giurisdizione militare, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare vi procedono direttamente.

Art. 29

*Arresto in stabilimenti o altri luoghi dipendenti
dall'Autorità militare*

Quando, per un reato soggetto alla giurisdizione militare fuori dei casi di flagranza ed in seguito a mandato dell'Autorità giudiziaria ordinaria, si deve procedere all'arresto dell'imputato, militare o non militare, in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorità militare, l'Autorità giudiziaria ordinaria ne fa richiesta all'Autorità militare, la quale è tenuta a porre immediatamente l'imputato a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Art. 30

Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato :

- a) di un reato contro la fedeltà o la difesa militare;
- b) di mutilazione o simulazione di infermità per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, di rivolta, di ammutinamento, di

sedizione militare o di istigazione a delinquere;

- c) di un reato non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni, o una pena più grave.

Art. 31

Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo

Può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato di reato non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni.

Art. 32

Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti

Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti, si osservano le disposizioni del Codice di Procedura Penale.

Art. 33

Esecuzione dei mandati

I mandati emessi contro un militare, sono trasmessi per l'esecuzione al Comandante del reparto o della nave a cui appartiene l'imputato, e ne è consegnata copia all'imputato stesso.

Art. 34

Durata della custodia preventiva

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, la custodia preventiva non può oltrepassare centottanta giorni.

CAPO II
NORME VARIE

Art. 35

Ispezioni e perquisizioni in luoghi dipendenti dall'Autorità militare

Quando si deve procedere ad ispezione o perquisizione in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorità militare, sono osservate le disposizioni dei regolamenti per l'accesso in luoghi militari, e deve procedersi alla ispezione o perquisizione, presente il Comandante del luogo od un ufficiale da esso delegato; ovvero una superiore Autorità militare, quando l'Autorità procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.

Art. 36

Esperimento giudiziale

Nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare sono vietati gli esperimenti giudiziali, che possono turbare il servizio, la disciplina o l'ordine dei luoghi militari.

Art. 37

Nomina del perito

Quando è necessario procedere a perizia, il perito è nominato preferibilmente tra gli ufficiali delle Forze Armate dello Stato.

Art. 38

Consulenti tecnici

Durante la procedura predibattimentale, l'intervento di consulenti tecnici non è ammesso.

Art. 39

Incompatibilità del perito

Non può prestare ufficio di perito o consulente tecnico l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia o che ha proceduto ad atti preliminari.

Art. 40

Nomina dell'interprete

Quando è necessario ricorrere all'opera di un interprete, questi è nominato preferibilmente tra gli ufficiali delle Forze Armate dello Stato.

Art. 41

Incompatibilità dell'interprete

Non può prestare l'ufficio di interprete, l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari.

Art. 42

Sequestro in luoghi dipendenti dall'Autorità militare

1. Quando si debba procedere al sequestro di cose pertinenti al reato in luoghi dipendenti dall'Autorità militare, si osservano, per l'accesso nei luoghi militari, le disposizioni dei regolamenti.
2. Al sequestro si procede alla presenza dell'Autorità militare da cui il luogo dipende o di persona da essa delegata; ovvero di una superiore Autorità militare, quando l'Autorità procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.

Titolo V
DELLE IMPUGNAZIONI

CAPO I
DEL RICORSO PER ANNULLAMENTO

Art. 43

Motivi di ricorso contro le sentenze dei Tribunali Militari

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti del Giudice relatore e le sentenze del Tribunale Militare può essere proposto dal Pubblico Ministero Militare o dall'imputato ricorso per annullamento al Tribunale Supremo Militare.
2. Il ricorso può essere proposto per i motivi seguenti:
 - a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
 - b) inosservanza da parte del Giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi, ovvero non consentita dai pubblici poteri;
 - c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza.
3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati.

CAPO II
DEL RICORSO STRAORDINARIO CONTRO LE SENTENZE
DEL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE

Art. 44

Casi di ricorso - Presentazione dei motivi

1. Contro la sentenza, con la quale il Tribunale Supremo Militare ri-

getta, in tutto od in parte, il ricorso proposto contro una sentenza di condanna, il Pubblico Ministero Militare ed il condannato possono proporre ricorso alla Corte Suprema, per incompetenza od eccesso di potere.

2. Il ricorso può essere proposto in ogni tempo, prima che la pena sia estinta.

3. Il ricorso non ha effetto sospensivo; ma, se è stata inflitta la pena di morte, la sospensione della esecuzione può essere ordinata dal Ministro della Difesa.

4. I motivi di ricorso possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono essere presentati, a pena di decadenza, nei trenta giorni successivi alla notificazione dell'avviso di deposito nella cancelleria della Corte Suprema.

Titolo VI

DELLA REVISIONE

Art. 45

Norma generale

1. Le sentenze dei Tribunali Militari sono sottoposte a revisione nei casi ed in conformità del Codice di Procedura Penale.

2. L'istanza è promossa davanti al Tribunale Supremo Militare, il quale, se ammette la revisione, annulla la sentenza di condanna, ordinando, ove occorra, il rinvio a nuovo giudizio davanti al Tribunale Militare.

Titolo VII
DELLA ESECUZIONE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 46

Applicazione delle norme del Codice di Procedura Penale

Salvo quanto è stabilito da questo Titolo, per la esecuzione delle sentenze dei Tribunali Militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di Procedura Penale, sostituito al Ministro di Grazia e Giustizia il Ministro della Difesa.

CAPO II
DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 47

Esecuzione della condanna alla pena di morte

La condanna alla pena di morte è eseguita a cura della Autorità Militare e secondo le norme dei regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 48

Esecuzione di pene accessorie

La degradazione, la rimozione, la sospensione dal grado e la sospensione dell'impiego sono eseguite dall'Autorità militare nei modi stabiliti dalle leggi speciali e dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 49

Riabilitazione

1. Il Tribunale Supremo Militare, a domanda della persona riabilitata a norma della legge penale comune, può ordinare, con decisione in camera di consiglio, preve le conclusioni del Procuratore Generale Militare, ed a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti della ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene militari accessorie e ad ogni altro effetto militare della condanna.
2. La decisione può essere altresì pronunciata di ufficio a seguito di richiesta del Procuratore Generale Militare.

CAPO III

DEI PROVVEDIMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLE COSE
SEQUESTRATE PER IL PROCEDIMENTO PENALE

Art. 50

*Contestazione sulla proprietà delle cose sequestrate
Competenza del Giudice ordinario*

In caso di contestazione circa la proprietà delle cose sequestrate, la decisione per la restituzione di esse appartiene all'Autorità giudiziaria ordinaria.

CAPO IV

ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

Art. 51

Applicazione delle norme del Codice di Procedura Penale

1. Per la esecuzione delle misure di sicurezza, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice di Procedura Penale.
2. E' escluso il ricorso per revisione.

Titolo VIII

DELLA ESTRADIZIONE

Art. 52

Estradizione dall'estero

Se occorre chiedere ad uno Stato estero la estradizione di un imputato o di un condannato, per un procedimento di competenza del Giudice militare, il Procuratore Generale Militare ne fa richiesta al Ministro di Grazia e Giustizia trasmettendogli gli atti ed i documenti necessari.



LIBRO II

Della Procedura Penale Militare di Guerra

Titolo I

GIURISDIZIONE MILITARE DI GUERRA

Art. 53

Momento iniziale

Lo stato di guerra ha per effetto l'esercizio della giurisdizione militare di guerra relativamente ai reati ad essa soggetti, che siano commessi dopo la dichiarazione dello stato di guerra; o anche prima, se, al momento della dichiarazione stessa, il procedimento penale non sia stato ancora iniziato o sia tuttora pendente.

Art. 54

Giurisdizione militare di guerra

1. In tempo di guerra, con decreto del Presidente della Repubblica possono essere istituite Sezioni mobili del Tribunale Militare, con la denominazione di Tribunali Militari di Guerra, aventi competenza relativa a procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra.

Con lo stesso decreto sono stabilite le norme relative alla composizione ed al funzionamento di dette Sezioni mobili.

2. Ai Tribunali Militari di guerra appartiene la cognizione :
- a) dei reati militari da chiunque commessi nei territori in stato di guerra o considerati tali;
 - b) dei reati previsti dalla legge penale comune, commessi da militari nei territori indicati nella lettera precedente;
 - c) dei reati militari da chiunque commessi fuori dei territori indicati nella lettera precedente, quando da essi possa derivare un nocumento alle operazioni militari di guerra o ai servizi relativi, ovvero alla condotta della guerra in generale;
 - d) di qualunque reato commesso da prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato Somalo;
 - e) dei reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi da appartenenti alle forze armate nemiche.
3. Ai Tribunali Militari di guerra appartiene altresì la cognizione di qualunque reato commesso nei territori delle operazioni militari o considerati tali:
- a) dalle persone estranee alle forze armate dello Stato, che per qualsiasi titolo si trovino in rapporti anche indiretti, di servizio, impiego, prestazione d'opera, somministrazioni, forniture, requisizioni e simili con le forze armate predette;
 - b) da chiunque sia addetto al privato servizio delle persone indicate nella lettera precedente e ad ogni altra persona, che, con una mansione qualunque, si trovi al seguito delle forze armate dello Stato a norma della legge o dei regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 55

*Rimessione all'Autorità Giudiziaria Ordinaria dei procedimenti
per reati comuni*

Nei casi previsti dalla lettera b) del secondo comma e dal terzo comma dell'articolo precedente, il Giudice militare può, per ragioni di convenienza, ordinare, con provvedimento insindacabile, la rimessione all'Autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti per reati previsti dalla legge penale comune.

Art. 56

Concorso della qualità di militare con altra qualità

Nel concorso della qualità di militare con qualsiasi altra, di cui sia investito l'imputato, la prima soltanto vale a determinare la giurisdizione, quando trattasi di reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra.

Art. 57

Occupazione militare

1. Nei territori dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato Somalo, appartiene ai Tribunali Militari di guerra la cognizione dei reati previsti dalla legge penale militare e dalla legge penale comune somala, commessi dagli abitanti del territorio occupato a danno delle forze armate di occupazione o delle persone ad esse appartenenti, o da esse dipendenti per essere al loro servizio od al loro seguito, ovvero commessi da queste persone a danno degli abitanti del territorio occupato.

Nel caso di concorso delle persone suindicate e degli abitanti del territorio occupato in uno stesso reato o in reati connessi, la cognizione dei reati per tutti gli imputati spetta ai Tribunali Militari di guerra.

2. Le stesse disposizioni si applicano, quando le forze armate dello Stato Somalo si trovano in territorio estero occupato militarmente per motivi diversi da quello della guerra.

Art. 58

Corpi di spedizione nel territorio di uno Stato alleato

Quando il corpo nazionale di operazioni si trova nel territorio di uno Stato alleato, ovvero quando un corpo di operazione di uno Stato alleato si trova nel territorio dello Stato Somalo si osservano le norme seguenti, salvo che sia diversamente disposto con accordi fra i due Stati.

a) sono soggette esclusivamente alla giurisdizione militare dei

rispettivi corpi di operazione le persone appartenenti ai detti corpi o da essi dipendenti, qualunque sia il territorio dove i corpi si trovano o la nazionalità degli imputati;

- b) nel caso di concorso, in uno o più reati, di persone soggette alla giurisdizione militare, la competenza spetta, rispettivamente, al Tribunale Militare dello Stato a cui l'imputato appartiene;
- c) spetta esclusivamente ai Tribunali dello Stato alleato la cognizione dei reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato Somalo, che nel territorio dello Stato allegato, commettono atti in danno delle forze medesime; e spetta esclusivamente ai Tribunali dello Stato Somalo la cognizione dei reati commessi da persone estranee alle forze armate di uno Stato alleato che, nel territorio dello Stato Somalo, commettono atti in danno delle forze stesse.

Art. 59

Reati commessi in territorio estero

Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, i reati militari, da chiunque commessi, durante la guerra, in territorio estero, sono soggetti alla giurisdizione militare somala di guerra, sebbene all'estero sia intervenuta sentenza del giudice straniero; osservata, in ogni caso, la disposizione dell'articolo 14 del Codice Penale Militare.

Titolo II

**DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PROCEDURA PENALE MILITARE
DI GUERRA**

CAPO I

DEL PROCEDIMENTO PENALE, IN GENERALE

Art. 60

Obbligatorietà del procedimento penale

Nessuno può essere punito per un reato, se non in seguito ad

un procedimento penale, nelle forme stabilite dalla legge, salvo che la legge stessa disponga altrimenti.

Art. 61

Casi di coercizione diretta

1. Nella flagranza di alcuno dei reati di disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento o rivolta, ovvero di alcuno dei reati dei prigionieri di guerra nemici, previsti dagli articoli 383 e 387 del Codice Penale Militare, commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, il Comandante, qualora, per effetto del reato, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, o la loro efficienza bellica, può immediatamente passare o far passare con le armi coloro che risultino manifestamente colpevoli.
2. Lo stesso potere spetta al Comandante di un reparto, se, per effetto di alcuno dei reati, indicati nel comma precedente, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza del reparto sottoposto al suo comando.
3. Il Comandante deve in ogni caso riferire, nel più breve tempo possibile, con motivato rapporto, all'Autorità dalla quale dipende.

Art. 62

Perdita di nave militare o di aeromobile militare

1. Nel caso di perdita di una nave militare o di un aeromobile militare, non può iniziarsi procedimento penale, se non a richiesta del Comandante Supremo.
2. Il Comandante Supremo ha facoltà di disporre che il procedimento sia rinviato a dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 63

Sospensione del procedimento penale

1. Durante lo stato di guerra, è sospeso il procedimento penale per i

reati di renitenza alla leva, di diserzione e di mancanza alla chiamata, nei confronti di persone appartenenti al momento del commesso reato, o successivamente destinate, a reparti mobilitati; salvo che sia diversamente disposto dal Comandante Supremo.

2. La sospensione del procedimento non può essere disposta :
 - a) se il reato importa l'applicazione della pena di morte;
 - b) se altra persona è imputata di concorso in detti reati o di favoreggiamento, e deve restare in stato di custodia preventiva;
 - c) se contro l'imputato si procede anche per altro reato, diverso da quello di alienazione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare.
3. La sospensione è revocata, se l'imputato cessa di prestare servizio presso reparti mobilitati.
4. Le disposizioni precedenti si applicano anche relativamente ai procedimenti penali a carico di renitenti, mancanti o disertori, che rimpatriano volontariamente o sono estradati.
5. La sospensione del procedimento non impedisce l'esecuzione degli atti urgenti.

Art. 64

Applicazione delle norme della procedura militare di pace

Durante lo stato di guerra, si osservano, per quanto possibile, le disposizioni concernenti la procedura penale militare di pace, se nel presente libro non è diversamente stabilito.

CAPO II

DELL'AZIONE PENALE

Art. 65

Inizio dell'azione penale per i procedimenti di competenza dei Tribunali Militari di Guerra

1. L'azione penale è iniziata ed esercitata in seguito a disposizione

del Comandante Supremo, o di un ufficiale superiore dal medesimo delegato, di grado non inferiore a colonnello o corrispondente.

2. L'azione penale è iniziata per disposizione del Comandante Supremo se il colpevole è un ufficiale generale o un ufficiale di grado corrispondente.

Art. 66

Azione penale contro Comandanti in guerra o contro colpevoli di reati contro le leggi e gli usi della guerra.

L'azione penale contro Comandanti, per atti commessi in esercizio del comando durante lo stato di guerra, non può essere iniziata, dopo la cessazione dello stato di guerra, se non in seguito a disposizione del Ministro della Difesa.

Art. 67

Azione penale contro persone delle forze armate nemiche

Per i reati contro le leggi e gli usi della guerra, commessi nel territorio dello Stato Somalo a danno di qualunque persona, ovvero all'estero a danno delle forze armate dello Stato Somalo o degli appartenenti ad esse, da militari o da altre persone appartenenti alle forze nemiche, l'azione penale può promuoversi o proseguirsi, ancorchè per gli stessi reati sia già intervenuta sentenza di un giudice straniero; salvo quanto dispongono le convenzioni internazionali.

Titolo III

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 68

Termini per il ricorso per annullamento

Durante lo stato di guerra, il termine per proporre il ricorso per annullamento al Tribunale Supremo Militare è di tre giorni.

Art. 69

Eseguibilità della condanna alla pena di morte

1. La sentenza di condanna alla pena di morte, pronunciata dai Tribunali Militari di guerra, diviene esecutiva dopo trascorse 24 ore dalla pronuncia, e, se è stato proposto ricorso per annullamento nei casi in cui il ricorso stesso è ammissibile, dopo trascorse 24 ore dalla notificazione al condannato della sentenza di rigetto del ricorso.
2. Se il condannato alla pena di morte, è un prigioniero di guerra, si osservano le disposizioni delle convenzioni internazionali.

Art. 70

Potere regolamentare

Il Ministro della Difesa ha facoltà di emanare le disposizioni regolamentari necessarie per l'esecuzione del Codice di Procedura Penale Militare di Pace e di Guerra.



ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO MILITARE



Decreto Legislativo 31 Marzo 1964, n. 2

Ordinamento Giudiziario Militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 62 della Costituzione;

VISTA la Legge 18-6-1963 n. 8 che delega al Governo la facoltà di emanare il Codice Penale e di Procedura Penale Militare di Pace e di Guerra;

VISTA la Legge 6-1-1964 n. 1 che proroga il termine previsto dalla Legge 18-6-1963 n. 8 e che delega inoltre al Governo la facoltà di emanare l'Ordinamento Giudiziario Militare;

VISTO il testo definitivo dell'Ordinamento Giudiziario Militare elaborato dalla Commissione di cui all'art. 2 della Legge di delegazione;

SULLA PROPOSTA del Ministro della Difesa;

SENTITO il Consiglio dei Ministri.

DECRETA

L'allegato testo dell'Ordinamento Giudiziario Militare è approvato ed entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

Mogadiscio, lì 31 marzo 1964

ADEN ABDULLA OSMAN

IL PRIMO MINISTRO

Abdirasid Ali Scermarche

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Hilole Moballim

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

Art. 1

Organi della giustizia penale militare

1. La giustizia penale militare è amministrata :
 - a) Dal Tribunale Militare;
 - b) dal Tribunale Supremo Militare.
2. Il Tribunale Militare ed il Tribunale Supremo Militare hanno sede in Mogadiscio.
3. Il Tribunale Militare può tenere udienza anche in luogo diverso da quello dove ha sede quando ciò sia ritenuto necessario per la speditezza e l'esemplarità della amministrazione della giustizia militare.
4. In tempo di guerra, con decreto del Presidente della Repubblica possono essere istituite Sezioni mobili del Tribunale Militare, con la denominazione di Tribunali Militari di Guerra, aventi competenza relativa a procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra.

Con lo stesso decreto sono stabilite le norme relative alla composizione ed al funzionamento di dette Sezione mobili.

Art. 2

Tribunale Militare

1. Il Tribunale Militare giudica con il numero invariabile di tre Membri ed è composto del Presidente e di un Giudice Militare prescelti nei modi indicati nel comma terzo del presente articolo, e del Giudice Relatore.

2. Il Giudice Relatore è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa previo conforme parere del Comandante dell'Esercito Nazionale tra gli Ufficiali dell'Esercito aventi grado non inferiore a quello di Capitano.

Il Giudice Relatore dura in carica un anno e può essere riconfermato nell'incarico. Esplica le funzioni attribuitegli dal Codice di Procedura penale militare e quelle attribuite al Giudice competente del Codice di Procedura Penale.

3. Gli altri Membri del Tribunale Militare sono estratti a sorte, almeno tre giorni prima dell'inizio di ogni processo, dal Procuratore Generale Militare, alla presenza dei difensori, se nominati, e del Cancelliere Militare, tra gli Ufficiali appartenenti all'Esercito Nazionale aventi grado non inferiore, ove possibile, a quello ricoperto dall'imputato.

Il Collegio giudicante è presieduto dal più elevato in grado degli ufficiali componenti il Tribunale compreso il Giudice relatore e, a parità di grado, dal più anziano. In ogni caso, il Presidente deve rivestire un grado non inferiore a quello di Maggiore.

Oltre i Giudici militari effettivi, possono essere estratti a sorte, nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, uno o più Giudici militari supplenti.

4. Le funzioni di Cancelliere Militare sono espletate da ufficiali, aventi grado non superiore a quello di Capitano all'uopo designati dal Ministro della Difesa, su conforme proposta del Comandante dell'Esercito Nazionale.

Art. 3

Tribunale Supremo Militare

1. Il Tribunale Supremo Militare giudica con il numero invariabile di cinque Membri ed è composto del Presidente e di quattro Giudici Militari prescelti nel modo indicato nel comma terzo dell'articolo precedente.

2. Si applicano al Tribunale Supremo Militare le disposizioni contenute nel comma terzo dell'articolo 1 e nel comma quarto dell'articolo precedente.

Art. 4

Norme relative ai Membri dei Collegi giudicanti

1. I Membri dei Collegi giudicanti, prima di assumere le loro funzioni, prestano giuramento secondo la seguente formula : «Giuro nel nome di Dio di osservare lealmente la Costituzione e le leggi della Repubblica e di adempiere a tutti i doveri del mio ufficio nell'esclusivo interesse della Giustizia».

2. Non possono far parte dei Collegi giudicanti il Comandante ed il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Nazionale.

Sono estese ai Membri di detti Collegi, in quanto applicabili, le norme sulle guarentigie stabilite dalla legge per i Magistrati ordinari.

Art. 5

Ufficio del Pubblico Ministero Militare

1. L'Ufficio del Pubblico Ministero Militare ha sede in Mogadiscio ed è composto dal Procuratore Generale Militare e da due Sostituti.

2. L'Ufficio del Pubblico Ministero Militare esercita, per materia penale militare, tutte le attribuzioni conferite all'Ufficio del Pubblico Ministero ordinario dall'Ordinamento Giudiziario approvato con il Decreto Legislativo 12 giugno 1962, N. 3.

3. Il Procuratore Generale Militare e i Sostituti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, previo conforme parere del Comandante dell'Esercito Nazionale, per il primo fra gli ufficiali aventi grado non inferiore a quello di Tenente Colonnello, e per i secondi tra gli ufficiali aventi grado non superiore a quello di Maggiore.

4. Il Procuratore Generale Militare ed i Sostituti durano in carica un anno e possono essere riconfermati nell'incarico.

Art. 6

Norme di attuazione, coordinamento e integrazione

Il Ministro della Difesa può emanare con decreto norme regolamentari di attuazione, di coordinamento e di integrazione del presente Ordinamento.

Art. 7

Abrogazione

E' abrogata ogni norma contraria o incompatibile con quelle del presente Ordinamento.
